

SINTESI DI RIFERIMENTO PER LA VALUTAZIONE E L'ESAME DI LICENZA ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIFICI

Criteri condivisi per la valutazione dei percorsi personalizzati (formalizzati nei PEI e nei PDP)

La valutazione, formativa e sommativa, deve essere funzionale all'autovalutazione; deve quindi:

- attivare le azioni pedagogiche e didattiche necessarie al pieno sviluppo delle potenzialità di ciascuna/ciascuno;
- promuovere la motivazione al miglioramento;
- valorizzare le potenzialità e mettere in risalto i progressi;
- favorire l'autoriflessione, cioè la consapevolezza dei traguardi raggiunti;

Pertanto le verifiche, la valutazione e l'attribuzione dei voti dovranno essere poste in relazione con il PEI e il PDP dei singoli alunni.

In particolare, la valutazione sommativa/finale dovrà opportunamente adeguare le indicazioni presenti nel **D.lgs 62/17** alle condizioni specifiche di ciascuna alunna e di ciascun alunno e descrivere i processi formativi avviati e il livello globale di sviluppo degli apprendimenti attualmente raggiunti in riferimento alla sua specifica situazione esplicitata nel PEI e nel PDP. L'eventuale scelta di non ammissione alla classe successiva, che deve rimanere un caso comunque eccezionale, dovrà essere condivisa con la famiglia, gli operatori sociali e/o sanitari e il referente di Istituto.

Per gli alunni con certificazione ai sensi della L. 104/92 ed in situazione di particolare gravità, al documento di valutazione viene affiancato un altro documento che esplicita i traguardi ottenuti in riferimento alle aree del PDF e ai percorsi pedagogici del PEI.

Esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.

In relazione agli studenti con "BES", la scuola mette a disposizione delle Commissioni degli Esami di Stato la documentazione inerente al loro percorso scolastico, nonché tutte le informazioni riservate che possono essere consultate ogniqualvolta ciò fosse necessario. La circolare n. 11 del 29 maggio 2015 e la normativa seguente raccomanda alla commissione di tenere in debito conto le specifiche situazioni soggettive, adeguatamente certificate, in particolare:

- le modalità didattiche adottate nel corso dell'anno scolastico
- le forme di valutazione

individuare nei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. Il documento fondamentale a cui si farà subito riferimento è quindi la relazione finale stilata dal Consiglio di Classe e contenente le proposte inerenti alle modalità di conduzione delle prove d'esame.

- **Alunni con certificazione ex L.104/92**

In merito alle alunne e agli **alunni con disabilità**, si sottolinea che:

- le **prove d'esame possono essere uguali, corrispondenti/equipollenti o differenziate** rispetto a quelle previste per la classe, sulla base di quanto declinato nel PEI;
- la **valutazione deve essere svolta secondo i criteri educativi e didattici stabiliti nel PEI** da tutti i docenti del Cdcl, e quindi non solo dal docente di sostegno; la valutazione dovrà essere sempre considerata come valutazione dei processi e non solo come valutazione della performance; la certificazione delle competenze dovrà essere coerente con il PEI;
- in considerazione di questo principio, un **PEI per obiettivi minimi o per obiettivi personalizzati/differenziati, ma comunque riferito al potenziale sviluppo dell'alunno, dà diritto al conseguimento del titolo di studio** con valore legale;
- secondo l'**Art. 16 della L. 104/92**, ai candidati in situazione di disabilità sono concessi tempi più lunghi per le prove d'esame. Tale articolo prevede anche la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione e la valutazione "sulla base del piano educativo individualizzato" con discipline per le quali "siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline";
- Secondo l'**Art. 11 comma 8 del D.lgs. 62/17**, "alle alunne e agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione".
- Le prove Invalsi non fanno più parte dell'Esame di Stato, ma rappresentano comunque un momento del processo valutativo del primo ciclo d'istruzione. L'ammissione alla classe successiva e all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene tenendo quale riferimento fondamentale il Piano Educativo Individualizzato (PEI).
- **Alunni con segnalazione scolastica ex L.170/10**

Secondo la DM 741/18, per le alunne e gli alunni con segnalazione scolastica in base alla L.170/10, lo svolgimento dell'esame di Stato deve essere coerente con il Piano Didattico Personalizzato predisposto dal Consiglio di classe e può prevedere:

- tempi più lunghi di quelli ordinari;
- l'utilizzo degli strumenti cosiddetti compensativi, quali apparecchiature e strumenti informatici (strumenti che saranno messi a disposizione dalla scuola), purché previsti dal PDP o utilizzati abitualmente nel corso dell'anno scolastico;
- la dispensa dalla prova scritta di lingue straniere, qualora il documento clinico dia questa indicazione;
- l'organizzazione di modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingue straniere (da parte della sottocommissione d'esame);
- la predisposizione di prove differenziate, con valore equivalente, e coerenti con il percorso indicato dal PDP, qualora il documento clinico indichi l'esonero dall'insegnamento delle lingue straniere.

Anche per quanto riguarda la valutazione delle prove scritte, la sottocommissione è tenuta ad adottare criteri valutativi che tengano particolare conto delle competenze acquisite sulla base del PDP.

- **Alunni con "BES" ex DM 27.12.2012 e CM n.8/2013**

Per altre situazioni di alunni con Bisogni Educativi Specifici, formalmente individuati dai singoli Consigli di classe, dovranno essere fornite alla Commissione d'esame utili e opportune indicazioni per consentire a tali alunni di sostenere adeguatamente l'esame.

La Commissione terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, relative a tali candidati, per i quali sia stato redatto apposito Piano Didattico Personalizzato e, in particolare,

le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. A tal fine i Consigli di classe trasmetteranno alla Commissione d'esame i Piani Didattici Personalizzati.

In ogni caso, per questi alunni, in base alla normativa vigente, **non è prevista alcuna misura dispensativa** in sede di esame, per quanto riguarda le prove scritte ed orali, **né è attualmente possibile concedere strumenti compensativi**. Tuttavia, la Commissione d'Esame, in sede di riunione preliminare, può prevedere **per tutti gli alunni** eventuali strumenti utilizzabili nelle prove scritte purché funzionali allo svolgimento della prova stessa.

Nello specifico:

Alunne migranti e alunni neoarrivati

Come già sottolineato, anche per quanto riguarda **gli alunni migranti**, il Piano Didattico Personalizzato è lo strumento di base per attivare qualsiasi tipo di supporto ed accompagnamento all'esame di terza media.

E' importante che anche nella relazione di presentazione della classe all'esame di Stato vi sia un'**adeguata presentazione degli studenti stranieri e delle modalità con cui si sono svolti i rispettivi percorsi di inserimento scolastico e di apprendimento**.

Per l'esame al termine del primo ciclo, nel caso di difficoltà comunicative **rilevanti**, è **possibile prevedere la presenza di docenti o mediatori linguistici competenti nella lingua d'origine** degli studenti per facilitare la comprensione (**previsti già nel PDP**).

Nel colloquio orale possono essere valorizzati contenuti relativi alla cultura e alla lingua del Paese d'origine.

• Durante l'esame:

- 1) Durante le prove scritte il mediatore assiste lo studente in particolare per la traduzione delle consegne, **secondo quanto concordato con il consiglio di classe**.
- 2) Si consiglia la sua presenza almeno per le prime due ore, in particolare per le prove di lettere, di matematica e invalsi.
- 3) Durante la prova orale si consiglia la presenza costante del mediatore, sulla base del percorso e delle competenze dell'allievo il mediatore può essere un semplice interprete o integrare la valutazione della commissione d'esame.
- 4) Quando lo studente partecipa a un percorso di studio in L1 o a un percorso di laboratorio di italiano L2 (soprattutto se in preparazione all'esame), in sede di esame queste esperienze vengono presentate e giustamente valorizzate.

Per le alunne e gli alunni che, previo progetto specifico, utilizzano le due ore settimanali di insegnamento della seconda lingua comunitaria per il potenziamento della lingua inglese o per potenziare l'insegnamento dell'italiano L2 per gli alunni stranieri, la prova scritta fa riferimento ad una sola lingua straniera. Tuttavia, sarà necessario prevedere lo svolgimento di una prova alternativa coerente con il percorso svolto in sostituzione della seconda lingua comunitaria.